



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA ENRICO SCODITTI	Presidente Consigliere - Rel.
MARCO DELL'UTRI ANNA MOSCARINI STEFANO GIAIME GUIZZI	Consigliere Consigliere Consigliere

Oggetto

RESPONSABILITA'
CIVILE GENERALE

Ud. 14/11/2023 CC
Cron.
R.G.N. 1255/2023

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 1255/2023 proposto da:

Raffaele, rappresentato e difeso dall'avvocato

-ricorrente -

contro

Luigi, Italiana Assicurazioni Spa;

- intimati -

avverso la sentenza n. 2613/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/06/2022;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023 dal consigliere ENRICO SCODITTI



Rilevato che:

Raffaele convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Torre Annunziata Italiana Assicurazioni s.p.a. e Luigi chiedendo la condanna al risarcimento del danno da sinistro stradale, per essere stato attinto, mentre procedeva a bordo di un motociclo, dall'autovettura del convenuto, che, dovendosi immettere in strada laterale, e trovandola occupata, aveva effettuato una retromarcia, senza avvedersi del ciclomotore sopraggiungente, e così collidendo con il veicolo attoreo. Il Tribunale adito, previo riconoscimento della responsabilità di parte convenuta nella causazione del sinistro nella misura del 70%, condannò i convenuti in solido al pagamento della complessiva somma di Euro 52.469,90 oltre accessori. Avverso detta sentenza propose appello l'attore. Con sentenza deliberata in data 27 maggio 2022 la Corte d'appello di Napoli, in parziale accoglimento dell'appello, condannò Italiana Assicurazioni s.p.a. e Luigi in solido fra di loro al pagamento della somma di Euro 56.982,31, sulla base della corretta decorrenza degli accessori.

Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che non risultava superata la presunzione di colpa a carico dell'appellante, non emergendo nulla in ordine alla velocità tenuta da quest'ultimo, né la circostanza, dichiarata dai testi, del tentativo di evitare la collisione dimostrava una condotta prudente e conforme al codice della strada (art. 141) del . Aggiunse che il Tribunale aveva fatto applicazione per la liquidazione del danno biologico, valutato nella misura del 18% dell'invalidità permanente, delle tabelle del Tribunale di Milano, il cui valore medio del punto contemplava anche il danno morale, mentre, quanto al danno da perdita di *chance* lavorativa, la domanda era inammissibile in quanto proposta per la prima volta in appello, e comunque alcuna allegazione e prova era stata offerta in ordine alla perdita di occasioni favorevoli di lavoro a causa delle sofferte lesioni.



Ha proposto ricorso per cassazione Raffaele sulla base di due motivi. E' stata depositata "procura speciale ex art. 365 c.p.c." rilasciata da Luigi ad un difensore, che successivamente ha depositato istanza di partecipazione alla (eventuale) discussione orale. E' stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 *bis*.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha depositato le conclusioni scritte. Non è stata presentata memoria.

Considerato che:

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2054 cod. civ., nonché motivazione insufficiente, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, sia in base alle testimonianze, che in base alla CTU circa la compatibilità dell'evento dannoso con le lesioni, la responsabilità del sinistro era da ascrivere esclusivamente all'autovettura.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2054 cod. civ., nonché motivazione insufficiente, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che erroneamente non sono stati riconosciuti sia il danno morale che il danno da perdita di *chance* circa la possibilità di trovare una specifica occupazione lavorativa.

Il ricorso è inammissibile. Il ricorso per cassazione va dichiarato tardivo ove il ricorrente depositi copia autentica della sentenza dalla quale non si evinca la data di pubblicazione e la notificazione del ricorso sia avvenuta in una data che non risulti tempestiva ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 327, primo comma, cod. proc. civ. nemmeno se calcolata in relazione al giorno di deliberazione della sentenza (fra le tante Cass. n. 18510 del 2023 e n. 2721 del 2014). Si tratta di profilo rilevante ai fini dell'onere della parte ricorrente di dimostrare la tempestività della propria impugnazione: mancando nella copia autentica depositata la data della pubblicazione



del provvedimento impugnato, e non essendo stata documentata da altra certificazione tale data, ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio della tempestività dell'impugnazione non resta che il riferimento alla data di deliberazione della sentenza.

La copia della sentenza depositata è priva della data di pubblicazione, né altrimenti risulta altra certificazione circa la data di pubblicazione (non rileva l'indicazione di quest'ultima nell'attestazione di conformità del provvedimento, posto che l'autenticazione è per legge limitata al profilo della conformità). Nel ricorso si afferma che la sentenza sarebbe stata pubblicata in data 9 giugno 2022. Non risultando ritualmente acquisita al processo la circostanza della data di pubblicazione, deve farsi riferimento alla data di deliberazione, che - dalla sentenza - risulta essere il 27 maggio 2022. Il ricorso è stato notificato in data 4 gennaio 2023, e dunque tardivamente rispetto a quest'ultima data (il termine scadeva il giorno 28 dicembre 2022).

E' appena il caso di aggiungere che il primo motivo appare comunque inammissibile, essendo formulato in termini di censura del giudizio di fatto, non sindacabile nella presente sede di legittimità, e sulla base peraltro del previgente vizio motivazionale. Stesso esito appare avere il secondo motivo, quanto al danno morale per la mancata specifica indicazione, e l'assenza di un accertamento da parte del giudice del merito, delle circostanze di fatto che dovrebbero supportare la separata liquidazione del danno morale (cfr. Cass. n. 9006 del 2022 e n. 4878 del 2019); quanto alla perdita di *chance* per la mancata impugnazione della *ratio decidendi* costituita dalla novità della domanda in appello.

Nulla per le spese del giudizio di cassazione, in mancanza di deposito di controricorso (e non essendosi fatto luogo a trattazione in udienza: art. 370, primo comma, secondo inciso cpc).

Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.



228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il giorno 14 novembre 2023 nella camera di consiglio della Terza sezione civile.

Il Presidente
Dott. Raffaele Frasca

